

N. 18238 di rep.

N. 5789 di racc.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2005 (duemilacinque)
il giorno 28 (ventotto)
del mese di luglio
alle ore 13,30 (tredici e trenta)

In Milano, nella casa in Foro Buonaparte n. 31.

Avanti a me **prof. Piergaetano Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza assistenza dei testimoni avendovi il comparente rinunziato con il mio assenso, è comparso il signor:

- **QUADRINO dott. Umberto**, nato a Torino il 15 maggio 1946, dirigente, domiciliato per la carica in Milano, Foro Buonaparte n. 31,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di amministrazione e nell'interesse della società per azioni quotata:

"EDISON S.p.A."

con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale euro 4.265.762.168,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 06722600019, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1698754,

mi chiede di far constare, per la parte inerente il punto 1. dell'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata con avviso 18 luglio 2005 inviato via fax a tutti gli aventi diritto in data 19 luglio 2005 a' sensi di statuto, in questi giorno e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Adeguamento dell'art. 10 dello statuto (intervento e rappresentanza in assemblea) a disposizioni normative.

Omissis

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che il Consiglio si svolge come segue.

Ai sensi di statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Umberto Quadrino, il quale constata e dà atto che:

- oltre ad esso Comparente sono presenti i consiglieri Umberto Tracanella, Vice Presidente, Giulio Del Ninno, Mario Cocchi, Michael Cremieux, Paolo Iovenitti, Gaetano Micciché (in collegamento telefonico), Piergiorgio Peluso (in videoconferenza), Eugenio Razelli, Dario Velo, Romain Zaleski nonchè i sindaci Sergio Pivato (Presidente), Salvatore Spiniello (in collegamento telefonico) e Ferdinando Superti Furga.

Ha giustificato l'assenza il consigliere Sergio Pininfarina.

Il Presidente apre quindi la riunione dichiarandola validamente costituita e competente a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Relativamente al punto 1. dell'ordine del giorno, il Presi-

u

dente, riallacciandosi alla Relazione al Consiglio all'uopo predisposta, che al presente si allega sotto "A", ricorda anzitutto come l'art. 17, secondo comma, dello statuto sociale prevede la competenza del Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, per le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Proseguendo, e sempre riallacciandosi ai contenuti della Relazione, rammenta come l'art. 10 del D. Lgs. 310/2004 abbia apportato alcune modifiche all'art. 2370 c.c. in materia di diritto di intervento all'assemblea, materia rispetto alla quale, peraltro, sono pure intervenute alcune precisazioni a seguito della modifica del Regolamento Consob n. 11768, deliberata da Consob medesima in data 23 marzo 2005.

Allo scopo, dunque, di adeguare il tenore dell'art. 10 dello statuto sociale alle richiamate nuove disposizioni normative, il Presidente illustra la proposta di modifica pure descritta nella Relazione, come sopra allegata sotto "A".

Dopo esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,

unanime delibera

1.) di modificare, a' sensi art. 17 (diciassette), secondo comma, dello statuto sociale, l'art. 10 (dieci), primo comma, dello statuto sociale come segue:

"Art. 10 - Intervento e rappresentanza in assemblea

1. Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione, ottenuta dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare, e comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile."

Fermo ed invariato restando detto art. 10 (dieci) in ogni sua altra parte;

2.) di conferire ai legali rappresentanti pro-tempore, in via tra loro disgiunta, tutti i più ampi poteri per apportare alla delibera di cui sopra ogni modifica, rettifica o integrazione si rendesse necessaria su richiesta delle competenti Autorità anche ai fini della relativa iscrizione nel Registro Imprese.

Essendosi così esaurita la trattazione del punto 1. dell'ordine del giorno, il Consiglio passa a trattare gli altri argomenti dello stesso, dalla cui verbalizzazione io notaio vengo esonerato, provvedendosi a parte.

Sono le ore 13,40 (tredici e quaranta).

Il Presidente consegna a me notaio, anche ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese, il nuovo testo di statuto sociale contenente la sopra deliberata modifica, testo che viene al presente allegato sotto "B" e che peraltro contempla

anche la modifica dell'art. 5 (cinque) conseguente all'intervenuto esercizio dei warrant a tutto il 30 (trenta) giugno 2005 (duemilacinque).

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine quattro e parte della quinta.

F.to Umberto Quadrino

F.to Piergaetano Marchetti notaio

cy


Relazione al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A.

La nuova formulazione dell'art. 2370 del codice civile entrata in vigore il 14 gennaio 2005 prevede che il termine di due giorni relativo al deposito preventivo delle azioni per la partecipazione all'assemblea che lo statuto di un emittente quotato può richiedere (e che in regime di dematerializzazione e gestione accentrata si traduce nel rilascio da parte dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti nella emissione di una certificazione attestante il possesso delle azioni da almeno tale termine) sia riferito a due giorni non festivi.

Inoltre le modifiche al regolamento mercati adottate dalla Consob con delibera 23 marzo 2005 richiedono che il deposito delle azioni venga attestato da parte dell'intermediario da un'apposita comunicazione alla società emittente che sostituisce a tutti gli effetti la presentazione della certificazione.

Conseguentemente si propone di adeguare l'art. 10 (intervento e rappresentanza in assemblea) dello statuto della società per tenere conto di tali modifiche e precisazioni normative.

Le sopraindicate modifiche possono essere deliberate dal consiglio di amministrazione in luogo dell'assemblea in esercizio dell'attribuzione statutaria all'organo amministrativo (art. 17 dello statuto) della competenza per "gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative".



STATUTO DELLA EDISON S.p.A

- TITOLO I -

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1 - Denominazione

1. La Società è denominata "EDISON S.p.A.". La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art.2 - Sede

1. La Società ha sede in Milano, Foro Buonaparte 31.

Art. 3 - Oggetto

1. La Società, anche attraverso società partecipate o controllate, opera direttamente e indirettamente:
 - a) nel settore dell'energia elettrica, comprensivo dell'attività di ricerca, produzione, importazione ed esportazione, distribuzione, vendita e trasmissione;
 - b) nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi, comprensivo delle attività di ricerca ed esplorazione, estrazione, produzione, importazione ed esportazione, stoccaggio, trasformazione nonché distribuzione e vendita;
 - c) nel settore idrico, comprensivo delle attività di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
 - d) nel settore delle telecomunicazioni, con la realizzazione di impianti e reti di telecomunicazione fissi e/o mobili e la fornitura dei relativi servizi;
 - e) nel settore dei servizi a rete e dei servizi di pubblica utilità;
 - f) nell'ambito delle attività di manutenzione e assistenza con riferimento ai settori di cui alle lettere a), b), c), d), e).
2. La Società può svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.
3. La Società può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari -queste due ultime non nei confronti del pubblico- ritenute necessarie, utili o funzionali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la concessione di mutui e finanziamenti, la prestazione, senza carattere di professionalità, di avalli, fidejussioni ed ipoteche ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi.
4. La Società potrà inoltre continuare a gestire le partecipazioni esistenti in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel precedente comma 1 al fine di dismetterle con l'obiettivo di massimizzare il valore dell'investimento.
5. Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

Art. 4 - Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

- TITOLO II -

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni - Recesso

Art. 5 - Capitale

1. Il capitale sociale è di euro 4.265.762.168,00 diviso in numero 4. 265.762.168 azioni ordinarie e di risparmio, tutte del valore nominale unitario di euro 1.
2. Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.
3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati in mercati regolamentari.
4. L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
5. Gli amministratori hanno la facoltà di deliberare, anche in più riprese, entro il 28 giugno 2007 e per un importo di euro 20.948.327,00 (ora residuo ad euro 13.129.058,00), l'aumento del capitale sociale riservandolo ai dipendenti ai sensi e nei limiti di legge.
6. A seguito di deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in base alle deleghe ricevute dall'assemblea, il capitale è elevabile:
 - a) in via scindibile, per massimi euro 1.094.832.730,00 (ora ridotti a massimi 1.018.736.022,00) mediante emissione di massime n. 1.094.832.730 azioni ordinarie (ora ridotte a massime n. 1.018.736.022) da nominali euro 1 ciascuna da riservare all'esercizio dei n. 1.094.832.730 (ora ridotti a n. 1.018.736.022) warrant da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2008 (ora fissato nel 31 dicembre 2007) nonché,
 - b) sempre in via scindibile:
 - i. per massimi euro 4.200.000,00 mediante emissione di massime 4.200.000 azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna, godimento regolare, da riservare all'esercizio della prima tranche di opzioni di sottoscrizione assegnate a dirigenti della società, della controllante o di società controllate, italiane od estere, al prezzo di euro 1,36 (uno virgola trentasei) per azione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2010;
 - ii. per massimi euro 3.619.269,00 mediante emissione di massime 3.619.269 azioni ordinarie da nominali euro 1 (uno) ciascuna, godimento regolare, da riservare all'esercizio della seconda tranche di opzioni di sottoscrizione assegnate a dirigenti della società, della controllante o di società controllate, italiane od estere, al prezzo di euro 1,58 (uno virgola cinquantotto) per azione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2011.
7. In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).
8. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle assemblee speciali delle diverse categorie.

Art. 6 - Azioni di risparmio e Rappresentante comune

1. Le azioni di risparmio hanno i privilegi e le caratteristiche previsti dal presente statuto.
2. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
3. Saranno inviati al rappresentante comune i comunicati e gli avvisi pubblicati dalla Società relativi ad

operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

4. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro 10.000,00 annui.
5. In caso di loro esclusione dalle negoziazioni, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dallo statuto ovvero potranno essere convertite in azioni ordinarie nei termini ed alle condizioni che dovranno essere stabilite dall'assemblea da convocare entro due mesi dall'assunzione del provvedimento di esclusione.
6. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio potranno essere convertite a semplice richiesta dell'azionista in azioni ordinarie alla pari nei termini e con le modalità definiti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7 - Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.
2. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e 2443 del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spetta, senza facoltà di delega deliberativa, al Consiglio di amministrazione.
3. Si applica il comma 3 dell'art. 5.

Art. 8 - Recesso


1. Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:
 - a) proroga del termine di durata della Società;
 - b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

- TITOLO III - Assemblea

Art. 9 - Convocazione

1. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.
2. L'assemblea può avere luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.
3. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, terza convocazione qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda e/o terza convocazione deve essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine per la pubblicazione dell'avviso a otto giorni.

Art. 10 - Intervento e rappresentanza in assemblea

1. Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione, ottenuta dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare, e comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile. 
2. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. La costituzione dell'assemblea e la validità dell'assemblea sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina degli amministratori, cui si applica il comma seguente e per la nomina dei membri del collegio

sindacale, cui si applica quanto previsto all'articolo 21.

2. Sono eletti amministratori coloro che ottengono la maggioranza relativa dei voti espressi escludendo dal computo gli astenuti.

Art. 12 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto, è presieduta da altro amministratore designato dal Consiglio e, in mancanza, da persona eletta dall'Assemblea.
2. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione in ogni caso palese, verificare i risultati delle votazioni.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario, designato dall'assemblea su proposta del Presidente, o da un Notaio, nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Art. 13 - Assemblee speciali

1. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.
2. Alle assemblee degli obbligazionisti non si applica il termine di due giorni previsto dal comma 1 dell'art. 10.

- TITOLO IV -

Amministrazione

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.
3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
4. L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica.
5. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il triennio di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.
7. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Art. 15 - Compensi agli Amministratori

1. I compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione di azioni, del Consiglio di amministrazione e, ove nominato, del Comitato esecutivo, sono determinati dall'assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.
2. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri e quelli del Comitato esecutivo, ove nominato.
3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.
4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Art. 16 - Cariche sociali - Comitati

1. Il Consiglio di amministrazione nomina, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati nonché - anche di volta in volta - il Segretario del Consiglio scelto anche fuori dei suoi componenti.
2. Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, stabilendo i limiti della delega, ad uno o più dei suoi membri ed affidare ad essi incarichi speciali.
3. Può altresì nominare: un Comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza; i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; comitati strategici o altri comitati con funzioni specifiche, fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.
4. Del Comitato esecutivo, ove costituito, fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di amministrazione, che lo presiede.
5. Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il Consiglio di amministrazione.

Art. 17 - Poteri

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.
2. Sono di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione e di scissione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile anche quale richiamato dall'articolo 2506 ter del codice civile, nonché le delibere aventi ad oggetto l'emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente art. 7, comma 2.

Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, in Italia o negli Stati Europei o negli Stati Uniti d'America, dal Presidente o da chi ne fa le veci, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due amministratori.
2. Il Consiglio può inoltre essere convocato - previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione - dal Collegio sindacale o da almeno due dei suoi componenti.
3. La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviare -anche via fax o telegramma o posta elettronica- almeno tre giorni o, in caso di urgenza,

almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione al domicilio od indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.

4. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente provvede, affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.
5. Il Consiglio potrà tuttavia deliberare anche in assenza di formale convocazione ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica ovvero siano presenti la maggioranza degli amministratori e sindaci effettivi in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e abbiano espresso per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.
6. Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio.
8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti; in caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.
10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 - Informativa periodica

1. Fermo quanto previsto all'art. 16, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale, anche attraverso gli amministratori cui sono stati delegati poteri, sono tempestivamente informati sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. L'informazione viene resa in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa ai sindaci potrà essere resa anche mediante comunicazione scritta al Presidente del Collegio sindacale, con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio.

Art. 20 - Rappresentanza

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e a chi ne fa le veci e, ove nominati, agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti, con facoltà agli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.
2. Gli amministratori, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.
3. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

- TITOLO V -

Collegio Sindacale e controllo contabile

Art. 21 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti, nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
2. La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 14 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta da due sezioni: l'una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.
3. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 3% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
4. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista.
5. Non possono essere iscritti nelle liste e se eletti sindaci decadono, coloro che ricoprono l'incarico di sindaco in più di altre cinque società con azioni quotate in Italia, con esclusione delle società controllate dalla Società, che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo e per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità e di decadenza. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
6. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
7. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate una descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.
8. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
 - almeno uno dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno uno dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.
9. Le liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni che precedono sono considerate come non presentate.
10. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:
 - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;
 - dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, l'altro membro effettivo e l'altro membro supplente.
11. In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, e sono eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza dei voti, escludendo dal computo gli astenuti.

12. La presidenza del collegio sindacale spetta al membro effettivo elencato al primo posto nella corrispondente sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
13. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.
14. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra, fino alla prossima assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
15. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla prossima assemblea, dall'altro membro effettivo e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.
16. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente, necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione, si procede secondo le statuizioni che seguono:
 - nel caso occorra procedere alla sostituzione del sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a sindaco effettivo e a sindaco supplente - non eletti - elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;
 - in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti;
 - possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.
17. Nel caso di presentazione di un'unica lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di sindaco effettivo. Conseguentemente, in caso di sostituzione di un sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla prossima assemblea, rispettivamente, il sindaco supplente e il sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 16.
18. Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 16.
19. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 22 - Controllo contabile

1. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.

- TITOLO VI - Bilancio - Utili

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 24 Destinazione degli utili

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a raggiungere il quinto del capitale sociale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione.
2. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei quattro esercizi successivi.
3. Qualora alle azioni di risparmio non venga assegnato un dividendo per cinque esercizi consecutivi, esse possono essere convertite alla pari, a semplice richiesta dell'azionista, in azioni ordinarie tra il 1° gennaio e il 31 marzo del sesto esercizio.
4. Gli utili che residuano, di cui l'assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% del valore nominale dell'azione.
5. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni; tuttavia, in carenza di utile d'esercizio, i privilegi previsti dai commi 1 e 4 del presente articolo per le azioni di risparmio possono essere assicurati con delibera dell'assemblea mediante distribuzione di riserve.

Art. 25 - Acconti sui dividendi

1. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto dei diritti spettanti ai portatori di azioni di risparmio, nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

- TITOLO VII -

Liquidazione

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.
3. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

- TITOLO VIII -

Disposizioni Generali

Art. 27 - Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

Art. 28 - Domicilio degli Azionisti

1. Il domicilio degli Azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Libro Soci.

F.to Umberto Quadrino

F.to Piergaetano Marchetti notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARTA LIBERA PER USO DI LEGGE
IN TERMINE UTILE DI REGISTRAZIONE
MILANO. LI 29 luglio 2005

